



Sezione Territoriale Sicilia

STATUTO RETE NAZIONALE FORENSE SEZIONE TERRITORIALE REGIONALE SICILIA

ART. 1

(Costituzione)

E' costituita l'associazione denominata **“Rete Nazionale Forense- Sezione Territoriale SICILIA”, di seguito indicata, per brevità, anche con RNF Sicilia**, con sede legale ed operativa a Palermo, nella Via Empedocle Restivo n. 82 (CAP 90144).

La sede di RNF Sicilia viene stabilita dal Presidente della Sezione Territoriale Sicilia.

RNF SICILIA aderisce, come Sezione Territoriale, **a Rete Nazionale Forense (di seguito indicata anche con RNF)**, con sede legale a Roma, Largo Gaetano La Loggia n. 33 scala A int. 3 (CAP 00149), organizzazione autonoma e indipendente da qualsiasi movimento o partito politico od altra organizzazione sociale.

ART.2

(Logo)

RNF SICILIA adotta, per le attività generali, il logo riprodotto nell'intestazione del presente atto. La denominazione ed il logo di RNF Sicilia devono essere utilizzate per tutte le comunicazioni della Associazione e dei suoi organi, salvo incompatibilità con gli strumenti di comunicazione impiegati.

ART.3

(Scopi)

RNF SICILIA aderisce agli scopi indicati all'art. 3 dello Statuto Nazionale di RNF, da intendersi qui espressamente richiamato in ogni sua parte

ART.4

(Soci)

Possono divenire Soci gli Avvocati iscritti all'Albo professionale ed i Praticanti Avvocati iscritti al Registro Praticanti tenuto dal C.O.A. di appartenenza, coloro che si sono distinti nell'ambito del diritto, dell'Amministrazione della Giustizia e nell'esercizio della Professione forense, contribuendo alle iniziative dell'Associazione, anche se iscritti ad altre Associazioni Forensi.

Il numero dei Soci è illimitato. Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo Nazionale. Il richiedente dichiara di accettare tutte le norme del presente Statuto che, previa richiesta, viene rilasciato in copia.

Possono aderire ad RNF tutti coloro che, a giudizio del Consiglio Direttivo Nazionale, abbiano requisiti morali e professionali richiesti. Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera sulla ammissione entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda.

In caso di rigetto della domanda di iscrizione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento può essere proposto ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri che decide, inappellabilmente ed in via definitiva, entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito del ricorso medesimo.

Il Socio risulterà iscritto anche nella Sezione Territoriale Regionale - ove esistente - nella quale ha il proprio domicilio professionale; ove manifesti espresso e formale diniego, sarà iscritto nel solo Albo Nazionale dei Soci di RNF.

L'elenco dei Soci è tenuto ed aggiornato a cura del Segretario Generale in un apposito registro, sempre disponibile per le consultazioni.

L'elenco dei Soci della Sezione Territoriale Regionale è tenuto ed aggiornato a cura del Segretario della Sezione Territoriale Regionale in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione.

L'elenco dei Soci della Sezione Territoriale Locale è tenuto ed aggiornato a cura del Segretario della Sezione Locale in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione.

ART.5

(Categorie di Soci)

Gli Associati si dividono in quattro categorie:

- Soci fondatori
- Soci ordinari
- Soci benemeriti/onorari
- Soci sostenitori

- **Soci fondatori** sono gli Avvocati promotori della nascita dell'Associazione, intervenuti alla stesura dell'atto costitutivo.

- **Soci ordinari** sono gli Avvocati ed i Praticanti avvocati (questi ultimi senza diritto di voto) che vogliono partecipare a pieno titolo alla vita dell'Associazione e che versano la quota associativa annuale che, per il primo anno, coincide con la quota di ammissione. Gli Avvocati hanno diritto al voto deliberativo nella Assemblea generale e sono eleggibili in tutte le cariche sociali, purché in regola con i pagamenti delle quote associative.

- **Soci benemeriti/onorari**: sono tutti gli Associati, nominati dal Consiglio Direttivo, che si sono particolarmente distinti nell'ambito del diritto e della amministrazione della giustizia e nell'esercizio della professione forense, anche contribuendo alle iniziative della associazione.

I Soci onorari, esentati dal versamento della quota sociale, non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, non possono ricoprire cariche sociali, e non hanno diritto ad essere convocati ed a partecipare all'assemblea dei soci.

- **Soci sostenitori**: sono tutti gli Associati che partecipano solo occasionalmente, con versamento di una quota associativa annuale minima stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo, alle iniziative ed ai servizi offerti dall'Associazione, dietro eventuale versamento di contributo ai singoli corsi, eventi o manifestazioni. Tale categoria di Associati, dato il carattere puramente occasionale del rapporto associativo, non ha diritto all'elettorato attivo e passivo, non può ricoprire cariche sociali, e non ha diritto ad essere convocata ed a partecipare all'assemblea dei soci. Gli Associati appartenenti a tale categoria sono iscritti nell'apposito libro "*Soci sostenitori*."

Tutti gli Associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, delle sue modifiche, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli Organi associativi.

ART.6.

(Diritti dei Soci)

I Soci hanno diritto:

- ad esercitare tutti i poteri loro riservati dallo Statuto;
- ad intervenire presso l'Associazione con proposte, progetti ed iniziative volte al raggiungimento degli scopi associativi;
- a ricercare convenzioni, appoggi e collaborazioni per tutte quelle iniziative o attività conformi alle finalità dell'Associazione;



Sezione Territoriale Sicilia

- a partecipare, a proprie spese, a convegni, premiazioni, viaggi ed in genere a tutte le manifestazioni ed eventi organizzati dall'Associazione.

ART. 7

(Doveri dei Soci)

Gli iscritti all'Associazione sono tenuti:

- ad accettare ed osservare le disposizioni del presente Statuto;
- a contribuire alla determinazione ed all'attuazione delle iniziative disposte a livello nazionale e locale
- a perseguire gli scopi dell'Associazione;
- a versare, se dovuta, entro il mese di marzo dell'anno solare in corso e per ogni anno solare, la quota associativa, che non potrà essere frazionata.
- a sottostare alle misure ed alle eventuali procedure disciplinari.

L'appartenenza all'Associazione comporta l'obbligo di tenere alto il prestigio della stessa e di perseguire il raggiungimento degli scopi associativi, con spirito di collaborazione e solidarietà.

ART.8

(Perdita dello Status di Socio)

Si rimanda sul punto a quanto previsto dallo Statuto Nazionale di RNF, da intendersi qui espressamente richiamato in ogni sua parte.

ART. 9

(Finanziamento delle attività, contributi e sovvenzioni)

Si rimanda sul punto a quanto previsto dallo Statuto Nazionale di RNF, da intendersi qui espressamente richiamato in ogni sua parte.

ART. 10

(Patrimonio)

Si rimanda sul punto a quanto previsto dallo Statuto Nazionale di RNF, da intendersi qui espressamente richiamato in ogni sua parte.

ART. 11

(Quote)

Si rimanda sul punto a quanto previsto dallo Statuto Nazionale di RNF, da intendersi qui espressamente richiamato in ogni sua parte.

ART.12

(Bilancio consuntivo)

Si rimanda sul punto a quanto previsto dallo Statuto Nazionale di RNF, da intendersi qui espressamente richiamato in ogni sua parte.

ART. 13

(Organi dell'Associazione)

Si rimanda sul punto a quanto previsto dallo Statuto Nazionale di RNF, da intendersi qui espressamente richiamato in ogni sua parte.

ART. 14

(Assemblea Generale dei Soci)

Si rimanda sul punto a quanto previsto dallo Statuto Nazionale di RNF, da intendersi qui espressamente richiamato in ogni sua parte.

ART.15

(Convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci)

Si rimanda sul punto a quanto previsto dallo Statuto Nazionale di RNF, da intendersi qui espressamente richiamato in ogni sua parte.

ART. 16

(Funzioni dell'Assemblea Generale dei Soci)

Si rimanda sul punto a quanto previsto dallo Statuto Nazionale di RNF, da intendersi qui espressamente richiamato in ogni sua parte.

ART.17

(Validità dell'Assemblea Generale dei Soci)

Si rimanda sul punto a quanto previsto dallo Statuto Nazionale di RNF, da intendersi qui espressamente richiamato in ogni sua parte.

ART. 18

(Votazioni)

Si rimanda sul punto a quanto previsto dallo Statuto Nazionale di RNF, da intendersi qui espressamente richiamato in ogni sua parte.

ART. 19

(Verbalizzazioni e pubblicazione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci)

Si rimanda sul punto a quanto previsto dallo Statuto Nazionale di RNF, da intendersi qui espressamente richiamato in ogni sua parte.

ART. 20

(Esercizio Finanziario)

Si rimanda sul punto a quanto previsto dallo Statuto Nazionale di RNF, da intendersi qui espressamente richiamato in ogni sua parte.

ART.21

(Il Presidente, Il Vice Presidente, il Segretario Generale e Tesoriere)

Si rimanda sul punto a quanto previsto dallo Statuto Nazionale di RNF, da intendersi qui espressamente richiamato in ogni sua parte.

ART. 22

(Consiglio Direttivo Nazionale)

Si rimanda sul punto a quanto previsto dallo Statuto Nazionale di RNF, da intendersi qui espressamente richiamato in ogni sua parte.

ART.23

(Compiti e funzionamento del Consiglio Direttivo Nazionale)

Si rimanda sul punto a quanto previsto dallo Statuto Nazionale di RNF, da intendersi qui espressamente richiamato in ogni sua parte.

ART. 24

(Elezioni e scioglimento del Consiglio Direttivo Nazionale)

Si rimanda sul punto a quanto previsto dallo Statuto Nazionale di RNF, da intendersi qui espressamente richiamato in ogni sua parte.

ART. 25

(Conferenza degli Eletti nelle Istituzioni e negli Organismi Forensi)

Si rimanda sul punto a quanto previsto dallo Statuto Nazionale di RNF, da intendersi qui espressamente richiamato in ogni sua parte.

ART. 26

(Collegio Nazionale dei Probiviri)

Si rimanda sul punto a quanto previsto dallo Statuto Nazionale di RNF, da intendersi qui espressamente richiamato in ogni sua parte.

ART.27

(Centro Studi Nazionale)



Sezione Territoriale Sicilia

Si rimanda sul punto a quanto previsto dallo Statuto Nazionale di RNF, da intendersi qui espressamente richiamato in ogni sua parte.

ART. 28

(Referente Nazionale per le Pari Opportunità)

Si rimanda sul punto a quanto previsto dallo Statuto Nazionale di RNF, da intendersi qui espressamente richiamato in ogni sua parte.

ART. 29

(Coordinatore Nazionale delle Sezioni Territoriali Regionali e delle Sezioni Territoriali Locali)

Si rimanda sul punto a quanto previsto dallo Statuto Nazionale di RNF, da intendersi qui espressamente richiamato in ogni sua parte.

ART. 30

(Responsabile Nazionale della Comunicazione ed Ufficio Stampa)

Si rimanda sul punto a quanto previsto dallo Statuto Nazionale di RNF, da intendersi qui espressamente richiamato in ogni sua parte.

ART. 31

(Sezioni Territoriali Regionali)

Prevvia autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale, possono essere costituite Sezioni Territoriali Regionali da almeno 16 (sedici) Soci Fondatori iscritti a Rete Nazionale Forense.

L'Assemblea dei Soci Fondatori, di concerto con il Consiglio Direttivo, elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Direttivo di Sezione ed il Collegio Territoriale dei Probiviri.

Il Presidente designato nomina il Segretario, scelto tra i Soci iscritti alla Sezione.

Il numero dei Componenti del Direttivo di Sezione, scelti tra i Soci iscritti alla Sezione Territoriale Regionale, è stabilito nello Statuto regionale approvato dall'Assemblea dei Soci fondatori all'atto della costituzione.

Le Sezioni Territoriali Regionali hanno autonomia regolamentare ed amministrativa; rispondono in proprio, a norma del codice civile, per le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. Sono regolamentate da norme autonomamente deliberate che non devono essere in contrasto con i principi del presente Statuto.

ART. 32

(Organi di Rete Nazionale Forense-Sezione Territoriale Regionale Sicilia -RNF SICILIA)

Sono Organi della Sezione Territoriale Regionale Sicilia:

- *il Presidente*
- *il Vice Presidente*
- *il Segretario*
- *il Direttivo di Sezione*
- *l'Assemblea dei Soci*
- *le Sezioni Territoriali Locali (ove è presente una sede di Tribunale)*
- *il Collegio Territoriale dei Probiviri.*

ART. 33

(Il Presidente di RNF SICILIA)

Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei Soci iscritti alla Sezione Territoriale Regionale, ha la rappresentanza legale della Sezione. Rimane in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto al termine del suo mandato, per non più di due mandati consecutivi.

Il Presidente di RNF SICILIA, inoltre:

- cura, coadiuvato dal Vice Presidente, tutte le attività necessarie ed opportune per il raggiungimento degli scopi indicati nel presente Statuto in conformità alle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- provvede alla convocazione del Direttivo di Sezione;
- riferisce periodicamente al Coordinatore delle Sezioni Territoriali di RNF in merito a tutte le iniziative che la Sezione intende promuovere ed organizzare;
- nomina l'Addetto Stampa e Responsabile della Comunicazione della Sezione.

Art. 34

(Il Vice Presidente di RNF SICILIA)

Il Vice Presidente, eletto dall'Assemblea dei Soci iscritti alla Sezione Territoriale Regionale, sostituisce il Presidente, in caso di assenza o legittimo impedimento, esercitandone a pieno tutte le sue funzioni. Rimane in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto dall'Assemblea dei Soci della Sezione Territoriale al termine del suo mandato, per non più di due mandati consecutivi.

Il Vice Presidente di RNF SICILIA, inoltre:

- predispone gli atti di competenza, dando esecuzione in sostituzione del Presidente alle deliberazioni del Direttivo di Sezione;
- è componente di diritto del Direttivo di Sezione.

ART. 35

(Il Segretario di RNF SICILIA)

Il Presidente della Sezione Territoriale Regionale nomina, tra i Soci iscritti alla Sezione, il Segretario, che può essere nuovamente nominato, per non più di due mandati consecutivi. In caso di dimissioni, decadenza o esclusione del Segretario, il Presidente della Sezione provvede alla sua sostituzione; il mandato si intende validamente espletato ove il subentrante rimanga in carica per almeno 18 (diciotto) mesi.

Il Segretario di RNF SICILIA:

- cura la verbalizzazione delle adunanze del Direttivo di Sezione e dell'Assemblea dei Soci della Sezione Territoriale Regionale;
- coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive necessarie ed opportune per il funzionamento e l'amministrazione dell'Associazione;
- si occupa della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei Soci iscritti alla Sezione Territoriale Regionale;
- è componente di diritto del Direttivo di Sezione.

ART. 36

(Direttivo di Sezione di RNF SICILIA)

Il numero dei Componenti del Direttivo di Sezione è stabilito dallo Statuto regionale approvato all'atto della costituzione della Sezione. I Componenti – che assumono la carica di Consiglieri - rimangono in carica 3 (tre) anni con possibilità di essere rieletti per non più di due mandati consecutivi.

In caso di dimissioni, decadenza o esclusione di un Consigliere, si procede alla sua sostituzione secondo le modalità di cui all'art. 51 Statuto Naz. *Cit.*.

Sono componenti di diritto del Direttivo di Sezione:

- il Presidente di RNF SICILIA
- Il Vice Presidente di RNF SICILIA
- Il Segretario di RNF SICILIA.

ART. 37

(Elezioni dei Componenti del Direttivo di Sezione di RNF SICILIA)



Sezione Territoriale Sicilia

Le elezioni dei componenti del Direttivo di Sezione devono tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del mandato triennale loro conferito dall'Assemblea dei Soci della Sezione Territoriale Regionale.

Fino a che non siano stati eletti i nuovi membri rimane in carica il precedente Direttivo di Sezione.

Le candidature – individuali - devono essere presentate dai Soci iscritti a RNF SICILIA al Presidente della Sezione Territoriale Regionale almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei Soci della Sezione che preveda, all'ordine del giorno, il rinnovo dell'Organo. Qualora non siano presentate candidature, oppure siano presentate in numero inferiore a quello dei Consiglieri da eleggere, saranno eleggibili tutti gli iscritti aventi diritto al voto.

L'Assemblea inoltre vota, tra i Soci, 3 (tre) sostituti che subentreranno, in ordine di preferenza, in caso di dimissioni, decadenza o esclusione di uno dei Componenti del Direttivo di Sezione. In caso di subentro di un nuovo Componente, il mandato si intende validamente espletato ai fini elettivi ove il subentrante rimanga in carica per almeno 18 (diciotto) mesi.

Ogni Socio può esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 dei componenti da eleggere e designare ivi compresi i sostituti, e può ricevere deleghe dai Soci aventi diritto di voto per un numero non superiore a due.

Vengono eletti i Soci che ricevono il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il Socio che ha una maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione; a parità di anzianità di iscrizione, verrà eletto il Socio più anziano di età. Saranno ritenute nulle le preferenze di voto eccedenti il numero massimo previsto.

ART. 38

(Compiti del Direttivo di Sezione di RNF SICILIA)

Il Direttivo di Sezione formula e realizza i programmi e le attività della Sezione Territoriale, attuandone gli indirizzi e deliberando le iniziative necessarie al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

La partecipazione al Direttivo di Sezione è un impegno a carattere volontaristico e non comporta alcuna retribuzione.

ART. 39

(Funzionamento Direttivo di Sezione di RNF SICILIA)

Il Direttivo di Sezione è convocato dal Presidente di RNF SICILIA, o in sua vece dal Vice Presidente di RNF SICILIA, almeno una volta al mese, con avviso contenente l'ordine del giorno da inviare a mezzo posta elettronica (o strumento equipollente) almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, salvo particolari motivi di urgenza.

La convocazione può avvenire anche per iniziativa di almeno metà dei Componenti che ne facciano richiesta scritta al Presidente, specificando anche l'ordine del giorno.

Le riunioni sono validamente costituite con la presenza di almeno metà dei Componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Le riunioni del Direttivo di Sezione sono sinteticamente riportate nel verbale della seduta redatto dal Segretario, il quale lo sottoscriverà unitamente al Presidente della Sezione.

Il Direttivo di Sezione può affidare particolari incarichi a propri membri ed istituire commissioni di lavoro per l'approfondimento di temi di studio e per realizzare scopi predeterminati, chiamando a farne parte anche Colleghi non iscritti all'Associazione.

ART. 40

(Assemblea dei Soci di RNF SICILIA)

L'Assemblea ordinaria dei soci iscritti nella Sezione Territoriale Regionale:

- determina le linee programmatiche della Sezione Territoriale Regionale;
- elegge fra gli iscritti della Sezione Territoriale Regionale aventi diritto di voto, il Presidente, il Vice Presidente, il Direttivo di Sezione ed il Collegio territoriale dei Probiviri.

L'Assemblea straordinaria:

- approva lo Statuto della Sezione ed le sue eventuali modifiche.

ART. 41

(Validità dell'Assemblea dei Soci della Sezione Territoriale Regionale Sicilia)

L'Assemblea degli iscritti alla Sezione viene convocata almeno una volta all'anno, anche in videoconferenza, ed è consentita l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota.

In prima convocazione l'Assemblea è valida con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti alla Sezione; in seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti. La verifica è effettuata dal Presidente dell'Associazione ovvero, per sua delega, dal Segretario della Sezione, ovvero in sua assenza, da altro componente.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Sezione Territoriale Regionale ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età presente.

ART. 42

(Deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della Sezione Territoriale Regionale Sicilia)

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per:

- le deliberazioni riguardanti la modifica dello Statuto, per le quali è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno 2/3 dei Soci iscritti nella Sezione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, la presenza di almeno metà dei Soci iscritti nella Sezione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea sono riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

ART. 43

(Sezioni Territoriali Locali, ove è presente una Sede di Tribunale)

Su istanza di almeno 10 (dieci) Soci, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale, possono essere costituite Sezioni Territoriali Locali ove è presente una Sede di Tribunale. I Soci fondatori della Sezione Territoriale Locale non possono essere i medesimi Soci fondatori della Sezione Territoriale Regionale di appartenenza, ove esistente.

I Soci della Sezione Territoriale Locale sono iscritti di diritto alla Sezione Territoriale Regionale, ove esistente. I Soci iscritti alla Sezione Territoriale Regionale, su loro richiesta, possono essere inseriti nella Sezione Territoriale Locale di appartenenza, ove esistente.

I Soci fondatori della Sezione Territoriale Locale, all'atto della costituzione, eleggono il Segretario. Il Segretario eletto nomina, tra i soci iscritti, il Vice Segretario.



Sezione Territoriale Sicilia

ART. 44

(Segretario e Vice Segretario della Sezione Territoriale Locale)

Il Segretario rimane in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto per non più di due mandati consecutivi.

Il Vice Segretario può essere nominato per non più di due mandati consecutivi.

Il Segretario, coadiuvato dal Vice Segretario, coordina le attività della Sezione Locale, formula e realizza i programmi e le attività, attuandone gli indirizzi e le iniziative necessarie al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Sono coordinati dal Direttivo della Sezione Territoriale Regionale di appartenenza ove esistente; in mancanza della Sezione Territoriale Regionale di appartenenza, sono coordinati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

In caso di dimissioni, decadenza o esclusione del Segretario in data anteriore alla scadenza del mandato, sono indette entro 30 (trenta) giorni nuove elezioni dal Presidente della Sezione Territoriale Regionale, ove costituita; in mancanza, sono indette dal Presidente Nazionale.

In caso di dimissioni, decadenza o esclusione del Vice Segretario, il Segretario della Sezione Locale provvede alla sua sostituzione secondo le modalità precedentemente indicate, ed il mandato si intende validamente espletato ove il subentrante rimanga in carica per almeno 18 (diciotto) mesi.

Il Segretario cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei soci iscritto alla Sezione Territoriale Locale.

Il Vice Segretario predispone gli atti di competenza, sostituendolo in caso di impedimento o temporanea assenza.

Le elezioni del Segretario e del Vice Segretario di Sezione devono tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del mandato triennale loro conferito dall'Assemblea dei Soci iscritti alla Sezione Locale.

Sono eleggibili tutti i Soci iscritti nella Sezione Locale aventi diritto di voto. Ogni Socio può ricevere deleghe (dagli aventi diritto di voto) per un non superiore a 2 (due). Viene eletto il Socio che ha ricevuto il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il Socio che ha maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione; in caso di parità di anzianità di iscrizione, è eletto Socio che è più anziano di età.

ART. 45

(Centro Studi di RNF SICILIA)

Il Centro Studi è composto da un numero variabile di membri (modificabile in qualunque momento) scelti dal suo Direttore sulla base di riconosciute competenze giuridiche; possono farne parte anche soggetti non iscritti all'Associazione.

Il Centro Studi individua temi ed argomenti di approfondimento culturale e professionale per gli Avvocati e gli altri operatori del diritto, coordina gli eventi formativi, in coerenza con i deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo Nazionale di RNF; è inoltre responsabile delle pubblicazioni scientifiche dell'Associazione.

Il Presidente di RNF SICILIA ne è componente di diritto.

ART. 46

(Direttore del Centro Studi di RNF SICILIA)

Il Presidente della Sezione nomina il Direttore del Centro Studi, che ha la funzione ed il compito di gestirne e coordinarne le attività. Il Direttore rimane in carica 3 (tre) anni, con possibilità di essere rinominato. Il Direttore del Centro Studi individua, tra i suoi componenti, i Referenti delle diverse aree tematiche di carattere giuridico. Le riunioni sono indette e dirette dal Direttore e possono svolgersi anche in videoconferenza, senza particolari formalità. La partecipazione al Centro Studi è compatibile con l'assunzione di cariche o incarichi all'interno dell'Associazione.

ART. 47

(Collegio territoriale dei Probiviri)

Il Collegio Territoriale dei Probiviri, composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, è eletto dall'Assemblea dei Soci della Sezione Territoriale, su proposta del Consiglio Direttivo. Rimane in carica 3 (tre) anni, con possibilità per i suoi componenti di essere rieletti per non più di due mandati consecutivi. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Il Collegio, all'atto della costituzione, elegge tra i suoi componenti il Presidente. Si riunisce con preavviso di 5 (cinque) giorni, salvo motivi di particolare urgenza, su convocazione del Presidente, o, in mancanza, del membro effettivo più anziano, ogni qualvolta ne venga ravvisata la necessità.

Il Collegio è competente anche per tutte le controversie insorte nell'ambito delle Sezioni Territoriali Locali costituite.

ART.48

(Compiti del Collegio territoriale dei Probiviri)

La funzione del Collegio Territoriale dei Probiviri è di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per Statuto competono ad altre entità giudicanti. Il Collegio territoriale opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea della Sezione territoriale. Il Collegio agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, trasmettendo il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo Nazionale che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi. Il Collegio, inoltre:

- decide sulle controversie insorte all'interno della Sezione Territoriale con decisioni inappellabili;
- esprime parere, su istanza di Organi associativi o di singoli Soci della Sezione Territoriale, su qualsiasi questione attinente la corretta interpretazione e applicazione delle norme statutarie e regolamentari, nonché del codice deontologico e di comportamento;
- esercita l'azione disciplinare su istanza di Organi associativi o di singoli Soci della Sezione Territoriale, in presenza di violazioni alle norme di cui al presente Statuto o in presenza di violazioni alle norme dello Statuto della sezione territoriale.

I provvedimenti di sospensione o di esclusione del Socio rimangono di competenza esclusiva del Collegio Nazionale dei Probiviri: in tale evenienza il Collegio Territoriale dei Probiviri trasmette tempestivamente gli atti al Collegio Nazionale dei Probiviri che cura la relativa istruttoria.

Restano ferme le competenze del Giudice ordinario in ogni altro campo e in particolare in tema di accertamento delle responsabilità civili e penali e di risarcimento del danno.

ART. 49

(Norme di comportamento ed obbligo di riservatezza dei componenti del Collegio territoriale dei Probiviri)

Si intendono qui espressamente richiamate le previsioni di cui all'art. 36 Statuto Naz. *Cit.*

ART. 50



Sezione Territoriale Sicilia

(Funzionamento del Collegio Territoriale dei Probiviri)

Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti e 3 (tre) i suoi Componenti e delibera a maggioranza, in aderenza alla previsione di cui all'art. 37 Statuto Naz. *Cit.*, che si intende qui espressamente richiamato in ogni sua parte. Il Presidente del Collegio provvede alla sua convocazione.

Entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione di ogni procedimento, il Presidente del Collegio provvede al deposito della relativa documentazione presso l'archivio di Rete Nazionale Forense, affinché il Consiglio Direttivo Nazionale, dopo averne preso visione, adotti i provvedimenti consequenziali.

ART. 51

(Procedimento disciplinare del Collegio territoriale dei Probiviri)

Il Collegio territoriale dei Probiviri esercita l'azione disciplinare con le modalità di cui all'art. 38 Statuto Naz. *Cit.* con le limitazioni ed esclusioni di cui all'art. 62 Statuto Naz. *Cit.*. L'istanza, oltre alla contestazione degli addebiti specifici, deve contenere l'esposizione dei fatti che ne sono causa e l'indicazione di eventuali mezzi di prova.

Qualora gli addebiti non appaiano manifestamente infondati, il Collegio, entro 10 (dieci) giorni dalla segnalazione, notifica l'avvio del procedimento disciplinare ai destinatari a mezzo posta elettronica certificata, assegnando un congruo termine per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari.

Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, si pronuncia definitivamente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica di avvio del procedimento, con proscioglimento dagli addebiti, ovvero, in caso di accertata fondatezza degli stessi, con la comminazione di sanzione di cui all'art. 38 Statuto Naz. *cit*, ferme le previsioni di cui all'art.60 Statuto Naz. *Cit.*.

Art. 52

(Conciliazione di controversie interne da parte del Collegio territoriale dei Probiviri)

Le controversie insorte tra Organi, tra Soci della Sezione territoriale, o tra i primi e i secondi possono essere formalmente sottoposte dagli interessati al Collegio territoriale dei Probiviri. La richiesta deve contenere l'esposizione ampia dei fatti oggetto della controversia e deve essere inviata tanto al Collegio, quanto alle parti interessate. Il Collegio, espletata ogni necessaria istruttoria, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, pronuncia la propria decisione applicando le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti dell'Associazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di inizio del procedimento.

ART. 53

(Affiliazioni)

Si rimanda sul punto a quanto previsto dallo Statuto Nazionale di RNF, da intendersi qui espressamente richiamato in ogni sua parte.

ART. 54

(Durata e Scioglimento dell'Associazione)

Si rimanda sul punto a quanto previsto dallo Statuto Nazionale di RNF, da intendersi qui espressamente richiamato in ogni sua parte.

ART. 55

(Espresso richiamo allo Statuto Nazionale di RNF)

Per quanto qui non espressamente indicato, si rimanda alle previsioni di cui allo Statuto Nazionale di RNF, da intendersi richiamato in ogni sua parte.

ART. 56

(Rinvio alla Legge)

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme previste dal libro I, titolo II, capo II del codice civile.

Palermo, 12 aprile 2024

Il Presidente di RNF Sicilia
Avv. Carmen Reina

Il Segretario di RNF Sicilia
Avv. Anna Realmuto